



In evidenza questo mese:

- Rinnovato l'accordo A.N.CO.T. – ADICONSUM
- Quadro sintetico delle principali misure dei decreti “Ristori”
- Avvisi bonari e cartelle: una coperta troppo corta



All'interno contributi a cura di:



DICEMBRE 2020

INDICE

Pillole Associative

Rinnovato l'accordo A.N.CO.T. - ADICONSUM	03
---	----

Schede Operative di Sintesi

Quadro sintetico delle principali misure dei decreti "Ristori"	05
--	----

Soluzioni di Pratica Fiscale

Avvisi bonari e cartelle: una coperta troppo corta	17
--	----

Acconto Iva	36
-------------------	----

Abolizione della seconda rata Imu	38
---	----

Soluzioni di Pratica Contabile

Il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva e la rilevazione dei ricavi di competenza	40
---	----

La contabilizzazione delle operazioni in valuta estera	46
--	----

La contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria	51
---	----

Rinnovato l'accordo A.N.CO.T. – Adiconsum

La tutela dei consumatori quali utenti dei servizi erogati dall'associazione dei tributaristi

A cura di **Roberto Valeri**

L'Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi e l'Adiconsum hanno deciso di rinnovare l'accordo paritetico volto a migliorare la trasparenza informativa e l'individuazione di buone pratiche nel settore della consulenza tributaria.

L'obiettivo primario dell'accordo, sottoscritto dal presidente dell'A.N.CO.T. Celestino Bottoni e dal presidente Adiconsum Carlo de Masi, è l'implementazione della tutela dei consumatori, quali utenti dei servizi erogati dagli associati all'A.N.CO.T. Realizzabile attraverso la promozione di attività congiunte volte a migliorare l'informazione, la consapevolezza e la qualità dei servizi offerti dagli stessi, anche ai sensi della Legge 4/2013.

L'accordo prevede, inoltre, la costituzione di un Osservatorio Paritetico Nazionale, per il monitoraggio del comparto della consulenza tributaria e per la promozione e la realizzazione congiunta di tutte le iniziative e le attività condivise. L'Osservatorio avrà il compito di rilevare le eventuali criticità al fine di predisporre soluzioni migliorative e implementare i diritti e le tutele dei consumatori, attraverso l'individuazione di buone pratiche.

L'intento dell'A.N.CO.T e di Adiconsum è quello di ampliare sempre più la tutela del consumatore andando a confrontarsi con tutte le realtà con cui viene in contatto il consumatore per scrivere delle regole che possano essere condivise dai consumatori e da tutti quegli operatori corretti che pongono al centro della loro attività il consumatore.

L'associazione A.N.CO.T promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

*Abbiamo voluto rinnovare l'importante accordo con Adiconsum – ha detto il presidente nazionale dell'A.N.CO.T. **Celestino Bottoni** – consapevoli che era giunto il momento di adeguarlo alle mutate esigenze dell'utenza e quin-*

di anche dei nostri iscritti. Il progetto, curato dalla vicepresidente della nostra associazione Anna Bonelli, prevede anche la predisposizione di un'adeguata informativa sui temi riguardanti l'attività del Tributarista e anche i requisiti e modalità di iscrizione alla nostra associazione e per avviare le pratiche di conciliazione.

Il rinnovo dell'accordo con A.N.CO.T. – dichiara **Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale** – è molto importante, perché ci permette di proseguire un lavoro che ci vede impegnati ad assicurare una maggiore tutela a favore dei consumatori, grazie anche alle attività di formazione dei consulenti tributari di A.N.CO.T per offrire un corretto servizio. Come Adiconsum siamo convinti che il dialogo e il confronto siano gli strumenti giusti per superare le difficoltà che possano insorgere. Alla luce della nostra esperienza, possiamo testimoniare che la procedura della conciliazione paritetica sia di estremo aiuto per risolvere in maniera economica e rapida, ma soprattutto soddisfacente per entrambe le parti, un'eventuale controversia. Utili a tal proposito sia la costituzione dell'Osservatorio Paritetico Nazionale che lo "Sportello del cittadino".

Gli interessati potranno farlo telefonando al numero **06 44170210** dove sarà possibile ottenere anche le informazioni per completare la procedura di conciliazione. Inoltre, è possibile visitare i siti internet: **<https://www.ancot.it>** - **<https://www.adiconsum.it/>** - **<https://www.ancot.it/ancot/sportello-del-cittadino.html>**

Quadro sintetico delle principali misure dei decreti “Ristori”

A cura della Redazione

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 ha reso necessaria la dura adozione di nuove limitazioni e misure restrittive, su tutto il territorio nazionale. A fronte dello stop imposto a determinate categorie di attività, collocate in zone caratterizzate da “uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, il Governo ha varato una serie di decreti c.d. “Ristori” che introducono nuove forme di sostegno alle imprese e lavoratori interessati dalla chiusura. Analizziamone i principali, tenendo presente che spesso si tratta di proroghe di benefici già esistenti ovvero dell'ampliamento della platea dei beneficiari.

CONTRIBUTI & INDENNITÀ

Contributi a fondo perduto maggiorati

(Art. 1, D.L. n. 137/2020 – Art. 1, D.L. n. 149/2020 – Art. 1, D.L. n. 154/2020 - Art. 6, D.L. n. 157/2020)

BENEFICIARI

Contribuenti, soggetti richiedenti:


- titolari di partita Iva **attivata precedentemente al 25 ottobre 2020** e non cessata alla data di emissione del mandato di pagamento automatico o di presentazione dell'istanza;
- svolgenti attività prevalente nei settori economici individuati nella tabella di cui **all' allegato 1 al decreto “Ristori”** (così come ampliata dal decreto “Ristori-*bis*”) alla medesima data, indipendentemente dalla zona di operatività;

nonché

- svolgenti attività prevalente nei **settori economici** individuati nella tabella di cui **all' allegato 2 al decreto “Ristori-*bis*”** alla medesima data, purché abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. “Regioni rosse”.

In sintesi, si consideri la seguente tavola sinottica:

[segue]



	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Fase 1</p> <p style="text-align: center;">Applicazione alla differenza tra il fatturato/corrispettivi aprile 2020-aprile 2019 delle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% con ricavi o compensi 2019 inferiore o pari a 400.000 Euro; • 15% con ricavi o compensi 2019 tra 400.000 e 1.000.000 Euro; • 10% con ricavi o compensi 2019 superiore a 1.000.000 Euro. </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;">Fase 2</p> <p style="text-align: center;">importo ottenuto dal calcolo precedente X la percentuale fissata per ogni codice ATECO (cfr. decreti)</p> </div> <p>In ogni caso, il beneficio è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>
<p>REQUISITI DI SPETTANZA</p>	<p>Ai fini del riconoscimento del contributo, sono richieste le medesime condizioni di cui al decreto “Rilancio”: è necessario che i soggetti beneficiari abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020, che debbono risultare inferiori ai due terzi del fatturato e corrispettivi relativi al mese di aprile 2019.</p> <p>Tale condizione non è, tuttavia, richiesta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che abbiano iniziato la propria attività in data successiva al 1° gennaio 2019.
<p>MODALITÀ OPERATIVE</p>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in favore degli aventi diritto che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. decreto “Rilancio”, automaticamente in base ai dati già in possesso dell’Amministrazione; • in favore degli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo a fondo perduto (decreto “Rilancio”), previa presentazione dell’apposita istanza dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021. <p>L’istanza deve essere presentata, esclusivamente in via telematica ed anche per il tramite di un intermediario incaricato, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia; • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico. <p>Il contributo sarà, successivamente, corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>In caso di errore, è possibile inviare una nuova istanza, in sostituzione della precedente: l’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Ugualmente, è possibile inoltrare formale rinuncia totale al contributo.</p> </div>

NOTE	<p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. Inoltre, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.</p> <p>Nei casi di percezione di contributo in tutto, o in parte, non spettante è prevista l'applicazione dell'art. 316-ter c.p., in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.</p>
-------------	--

CONTRIBUTI & INDENNITÀ
**Nuova indennità onnicomprensiva una tantum
(Art. 15, D.L. n. 137/2020)**

BENEFICIARI	<p>Ampia platea di soggetti, corrispondente a coloro che hanno già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva ex art. 9 del D.L. n. 104/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto, nel medesimo arco temporale, la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto ovvero di indennità di disoccupazione NASpi alla medesima data del 29 ottobre (data di entrata in vigore del decreto); • lavoratori somministrati ad imprese del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto ovvero di indennità di disoccupazione NASpi alla medesima data del 29 ottobre 2020; • lavoratori dipendenti stagionali, in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo, purché non titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trattamento pensionistico diretto alla medesima data del 29 ottobre 2020; • lavoratori intermittenti, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, purché non titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trattamento pensionistico diretto alla data di presentazione della domanda; • lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 17 marzo 2020, che siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 c.c. nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 ottobre 2020; • venditori porta a porta, con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di "vendite a domicilio" superiore a 5.000 Euro, titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 29 ottobre 2020, purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione ovvero di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano stati titolari, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 29 ottobre 2020, di uno o più rapporti di lavoro nei predetti settori, di durata complessiva almeno pari a trenta giornate, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto alla medesima data del 29 ottobre 2020; • lavoratori dello spettacolo, iscritti al relativo Fondo pensioni, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29 ottobre 2020, che vantino almeno 30 contributi giornalieri versati, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, al suddetto Fondo e reddito non superiore, per il medesimo anno, a 50.000 Euro. L'indennità in esame spetta anche qualora i lavoratori iscritti al predetto Fondo che presentino un reddito superiore a 35.000 Euro, purché vantino almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020.
--------------------	--

OGGETTO E MISURA DEL BENEFICIO	Erogazione una tantum di una nuova indennità, c.d. <i>onnicomprendiva</i> , pari a 1.000 Euro, per i soggetti già destinatari dell'agevolazione di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020.
MODALITÀ OPERATIVE	<p>L'indennità è erogata, agli aventi diritto, direttamente dall'Inps, con le seguenti modalità differenziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automaticamente, per coloro che hanno già beneficiato dell'indennità ex art. 9 del D.L. n. 104/2020, secondo le modalità indicate dai beneficiari stessi nella domanda presentata ai fini della predetta indennità; • previa presentazione di apposita domanda all'Istituto, per coloro che non hanno già beneficiato dell'indennità ex art. 9 del D.L. n. 104/2020, entro il termine del 18 dicembre 2020 (cfr. circolare Inps n. 137/2020). <p>La presentazione della domanda, ove dovuta, deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali disponibili, per cittadini e Patronati, sul sito internet dell'Inps.</p> <p>N.B. In alternativa al portale web, L'indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.</p>
NOTE	<p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/1984; • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali; • i premi e sussidi per fini di studio o addestramento professionale; • i premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica o di prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-<i>bis</i> del D.L. n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a 5.000 Euro annui. <p>Diversamente, i benefici non sono cumulabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra loro, qualora si ricada in più categorie; • con le indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ex art. 44 del D.L. n. 18/2020; • con i trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro-quota dell'Ago ovvero della Gestione separata Inps ovvero degli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996; • con l'indennità ex art. 1, comma 179 della Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale); • con il reddito di emergenza (Rem) ex art. 82 del D.L. n. 34/2020; • con il reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore all'indennità.

CONTRIBUTI & INDENNITÀ**Ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum
(Art. 9 D.L. 157/2020)**

BENEFICIARI	<p>Medesimi beneficiari dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 137/2020, indipendentemente dalla percezione della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 30 novembre 2020 e che abbiano svolto, nel medesimo arco temporale, la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto ovvero di indennità di disoccupazione NASpi alla medesima data del 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto); • lavoratori somministrati ad imprese del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 30 novembre 2020, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto ovvero di indennità di disoccupazione NASpi alla medesima data del 30 novembre 2020; • lavoratori dipendenti stagionali, in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nello stesso periodo, purché non titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trattamento pensionistico diretto alla medesima data del 30 novembre; • lavoratori intermittenti, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, purché non titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trattamento pensionistico diretto alla data di presentazione della domanda; • lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 17 marzo 2020, che siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 c.c. nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020 e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020; • venditori porta a porta, con reddito annuo 2019 derivante dall'attività di "vendite a domicilio" superiore a 5.000 Euro, titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 30 novembre 2020, purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione ovvero di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che siano stati titolari, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 30 novembre 2020, di uno o più rapporti di lavoro nei predetti settori, di durata complessiva almeno pari a trenta giornate, purché non risultino titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto alla medesima data del 30 novembre 2020; • lavoratori dello spettacolo, iscritti al relativo Fondo pensioni, non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020, che vantino almeno 30 contributi giornalieri versati, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020, al suddetto Fondo e reddito non superiore, per il medesimo anno, a 50.000 Euro. L'indennità in esame spetta anche qualora i lavoratori iscritti al predetto Fondo che presentino un reddito superiore a 35.000 Euro, purché vantino almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 novembre 2020.
OGGETTO E MISURA DEL BENEFICIO	Erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, c.d. <i>onnicomprensiva</i> , pari a 1.000 Euro, per i soggetti già destinatari dell'agevolazione di cui all'art. 15 del D.L. n. 137/2020.

<p>MODALITÀ OPERATIVE</p>	<p>L'indennità è erogata, agli aventi diritto, direttamente dall'Inps, con le seguenti modalità differenziate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automaticamente, per coloro che hanno già beneficiato dell'indennità ex art. 15 del D.L. n. 137/2020, secondo le modalità indicate dai beneficiari stessi nella domanda presentata ai fini della predetta indennità; • previa presentazione di apposita domanda all'Istituto, per coloro che non hanno già beneficiato dell'indennità ex art. 15 del D.L. n. 137/2020, entro il termine del 15 dicembre 2020 (cfr. Messaggio Inps n. 4589/2020). <p>La presentazione della domanda, ove dovuta, deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali disponibili, per cittadini e Patronati, sul sito internet dell'Inps.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Con messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, l'Inps ha ricordato che il medesimo D.L. n. 157/2020 ("Ristori-bis") ha previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l'indennità di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020: la scadenza è fissata, a pena di decadenza, al 15 dicembre 2020.</p>

<p>Proroga credito d'imposta immobili non abitativi (Art. 8, D.L. n.137/2020 – Art. 4, D.L. n. 149/2020)</p>	
<p>BENEFICIARI</p>	<p>Le seguenti categorie di operatori economici, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 1 del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), senza distinzioni di sedi operative; • imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 del decreto "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020), che abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse"; • imprese con codice attività 79.1, 79.11 e 79.12 (Agenzie di Viaggio e Tour operator) che abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse".
<p>OGGETTO</p>	<p>Riconoscimento di un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione versato in pendenza di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e di lavoro autonomo.</p> <p>Nell'ipotesi di affitto di azienda, che comprenda almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistica ovvero professionale, l'importo del credito d'imposta è ridimensionato al 30% del canone.</p>
<p>PERIODO</p>	<p>Incentivo riconosciuto in riferimento alle seguenti mensilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canone relativo alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.
<p>MODALITÀ OPERATIVE</p>	<p>Il credito d'imposta potrà essere utilizzato, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione della spesa; • in compensazione orizzontale, per il versamento di debiti tributari e/o contributivi sul modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente dopo il pagamento dei canoni. <p>In luogo dell'utilizzazione diretta, il contribuente può optare per la cessione del credito al locatore ovvero ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito.</p>

CREDITI D'IMPOSTA**NOTE**

Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una **riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

VERSAMENTI IMPOSTE & TASSE**Esenzione e cancellazione della seconda rata Imu**

(Art. 9, D.L. n. 137/2020 – Art. 5, D.L. n. 149/2020 – Art. 8, D.L. n. 157/2020)

BENEFICIARI	<p>Le seguenti categorie di operatori economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> gestori delle attività rientranti nei settori indicati nell'Allegato 1 del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), senza distinzioni di sedi operative <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> gestori delle attività rientranti nell'Allegato 2 del decreto "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020), che abbiano la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" <p>purché siano soggetti passivi, ai sensi dell'art. 1, comma 743 della Legge n. 160/2019, dell'Imposta Municipale propria dovuta sugli immobili in cui tali attività sono svolte.</p>
OGGETTO	<p>Abolizione della seconda rata Imu 2020 relativa agli immobili e relative pertinenze in cui sono svolte le attività rientranti nei codici ATECO individuati dai decreti e destinatarie dei provvedimenti di chiusura e limitazione.</p>
PERIODO	<p>Rata Imu in scadenza il 16 dicembre 202</p>
NOTE	<p>Condizione essenziale per fruire della disposizione in esame è che siano concomitanti la gestione, in proprio, dell'attività esercitata e la soggettività passiva dell'Imu sull'immobile in cui l'attività stessa è svolta. Per cui, ad esempio, nel caso di immobile in leasing, l'esenzione spetterà al locatario che vi esercita l'attività agevolata, in quanto questi è il soggetto passivo Imu per tutta la durata del contratto di leasing stesso.</p>

VERSAMENTI IMPOSTE & TASSE**Sospensione versamenti tributari e previdenziali novembre**

(Artt. 7 e 11 D.L. 149/2020)

BENEFICIARI	<p>Le seguenti categorie di operatori economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> soggetti che esercitano le attività sospese, ai sensi del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di zone; soggetti che esercitano le attività di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone arancioni e rosse" D.P.C.M. 3 novembre 2020); soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis (attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator) e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" (D.P.C.M. 3 novembre 2020). <p>Con esclusivo riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall'Allegato 1 al medesimo decreto "Ristori-bis"; datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle c.d. "zone rosse" individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del medesimo Decreto "Ristori-bis".
--------------------	---

OGGETTO	<p>Sospensione dei versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e trattenuta relative alle addizionali regionali e comunali; • Imposta sul valore aggiunto. <p>Per i soli datori di lavoro di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.
PERIODO	Versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 .
NOTE	<p>La sospensione opera automaticamente per gli aventi diritto; limitatamente ai versamenti contributivi, i dati identificativi dei datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'Inps.</p> <p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione; • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

VERSAMENTI IMPOSTE & TASSE**Sospensione versamenti tributari e previdenziali dicembre
(Art. 2, D.L. n. 157/2020)**

BENEFICIARI	<p>Seguente categorie di operatori economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti svolgenti attività d'impresa ed esercenti arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa su tutto il territorio dello Stato, che presentano ricavi o compensi, per l'anno 2019, non superiori a 50 milioni di Euro e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di novembre 2020, di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del precedente periodo d'imposta; • soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, ovvero l'arte o professione, a partire dal 1° dicembre 2019; • soggetti esercenti attività sospese ai sensi del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio o sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di zone, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi; • soggetti che esercitano le attività di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone arancioni e rosse"), indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi; • soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto "Ristori-bis" (attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator) e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato/corrispettivi. <p>N.B. Per l'individuazione delle zone di elevata e massima gravità e ad elevato rischio, occorre far riferimento al D.P.C.M. del 26 novembre 2020.</p>
--------------------	---

OGGETTO	Sospensione dei versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e trattenuta relative alle addizionali regionali e comunali; • imposta sul valore aggiunto, ivi compreso l'acconto Iva 2020; • contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione Separata Inps.
PERIODO	Versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020
NOTE	La sospensione opera automaticamente per gli aventi diritto. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione; • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

VERSAMENTI IMPOSTE & TASSE**Proroga seconda o unica rata di acconto 2020****(Art. 6, D.L. n. 149/2020 – Art. 2, D.L. n. 157/2020)**

BENEFICIARI	Seguente categorie di operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti Isa svolgenti le attività rientranti nell'Allegato 1 del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) e nell'Allegato 2 del decreto "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020), che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse"; • soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che abbiano domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone arancio"; • soggetti non Isa (imprese e lavoratori autonomi) che presentano ricavi o compensi, per l'anno 2019, non superiori a 50 milioni di Euro e contestuale riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019, operanti su tutto il territorio nazionale; • soggetti non Isa (imprese e lavoratori autonomi), a prescindere dai ricavi e compensi per l'anno 2019 e dalla riduzione del fatturato 2020, che operano nei settori di cui agli Allegati 1 e 2 del c.d. decreto "Ristori-bis", che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse".
OGGETTO	Proroga del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e Irap dovute per l'anno 2020.
PERIODO	Versamento prorogato al 30 aprile 2021 per gli aventi diritto (cfr. <i>supra</i>). N.B. Per la generalità degli operatori economici, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30 novembre 2020 è stato comunque prorogato al 10 dicembre 2020.

VERSAMENTI IMPOSTE & TASSE**Proroga versamenti Rottamazione e Saldo & Stralcio
(Art. 4, D.L. n. 157/2020)**

BENEFICIARI	Contribuenti che hanno aderito alle definizioni agevolate di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, art. 16- <i>bis</i> del D.L. n. 34/2019 (Rottamazione- <i>ter</i>) e art. 1, commi 190 e 193 della Legge n. 145/2018 (Saldo e Stralcio), già interessati dalle proroghe di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia") e all'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio").
OGGETTO	Differimento dei termini per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020.
PERIODO	Versamento in unica soluzione entro il 1° marzo 2021 , senza la corresponsione di interessi.
NOTE	Il contribuente non decade dai benefici della "rottamazione" e del c.d. "saldo e stralcio", purché versi entro il 1° marzo 2021 le rate scadenti nel 2020. Si ricorda che al nuovo termine del 1° marzo 2021 non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni: qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata.

ADEMPIMENTI**Proroga trasmissione dichiarativi
(Art. 10, D.L. n. 137/2020 – Art. 3, D.L. n. 157/2020)**

BENEFICIARI	Seguente categorie di operatori economici: <ul style="list-style-type: none"> • sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; • generalità dei contribuenti.
OGGETTO	Proroga della trasmissione, in via telematica, dei seguenti dichiarativi: <ul style="list-style-type: none"> • Mod. 770/2020, riferito all'anno 2019; • Cu/2020 aventi ad oggetto redditi non necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata o redditi esenti dall'imposta; • Mod. Redditi 2020, riferito all'anno 2019; • Mor. Irap 2020, riferito all'anno 2019.
PERIODO	Termine prorogato al 10 dicembre 2020 .

RATEAZIONI AGENTE RISCOSSIONE	
Modifica disciplina rateazioni dei ruoli (Art. 7, D.L. n. 157/2020)	
BENEFICIARI	Tutti i contribuenti, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che presentano domande di rateazioni delle somme iscritte a ruolo all'Agente della Riscossione ex art 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973.
OGGETTO	<p>Modifica della disciplina di cui all'art 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, con previsioni di carattere definitivo (a regime) e temporanee.</p> <div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 60%;"> Modifiche a regime </div> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</p> <p>Dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e sino all'eventuale rigetto della stessa ovvero all'eventuale decadenza dalla rateazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, ulteriori rispetto a quelli già in essere alla presentazione dell'istanza di rateazione; impossibilità di avviare nuove procedure esecutive da parte dell'AdR; impossibilità di concessione della dilazione di somme oggetto di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 Euro), se questa è effettuata antecedentemente alla data di accoglimento della rateazione; estinzione delle procedure esecutive già avviate, per effetto del versamento della prima rata del piano di dilazione, purché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. <div style="border: 1px solid #0056b3; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 60%;"> Modifiche temporanee </div> <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</p> <p>In deroga alla disciplina generale ed ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> incremento a 100.000 Euro (in luogo di 60.000) del limite di somme iscritte a ruolo entro cui il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione; incremento a 10 (in luogo di 5) del limite di rate non pagate, anche non consecutive, per la decadenza dal beneficio della rateazione nei provvedimenti di accoglimento delle richieste c.d. "semplificate".
PERIODO	<p>Le modifiche strutturali sono valide per le istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto.</p> <p>Le modifiche temporanee sono valide per le sole istanze di rateazione presentate nella finestra temporale 30 novembre 2020 – 31 dicembre 2021.</p>

[Clicca qui per scaricare gli allegati e le tabelle dei decreti "Ristori"](#)

Avvisi bonari e cartelle: una coperta troppo corta

A cura della **Redazione**

È più difficile districarsi tra le scadenze di avvisi bonari, rateazioni, rottamazioni e pagamenti vari, o trovare i soldi per pagarle? Poiché non vi è dubbio che in questo momento il vero e grave problema sia trovare i soldi per fronteggiare i pagamenti, è più che mai necessario aver ben chiaro come muoversi per cercare di dosare le risorse finanziarie al meglio, evitando che i piani di rateazione già concessi possano saltare.

PANORAMA PROROGHE

Ora che siamo a dicembre, a pieno titolo possiamo dire “Che anno il 2020!”. Abbandonate le speranze primaverili e perso l’entusiasmo estivo, non senza sensi di colpa, la ripresa sembra assai lontana e difficile. Tante le difficoltà, tanti gli umori di questi mesi, e settimana dopo settimana ci siamo sorpresi sempre più inquieti davanti al video nell’attesa di un nuovo provvedimento che evitasse il disastro economico.

La pagina della Gazzetta Ufficiale nell’area dedicata all’emergenza COVID-19 conta ben 70 atti di cui 25 Decreti-Legge.

The screenshot shows the header of the Gazzetta Ufficiale website with the title "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" and a "HOME" button. Below the header is a navigation menu with "MENU AREA TEMATICA". The main content area displays a search result for "Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" with a sub-link "Raccolta degli atti emanati dal Governo". At the bottom of the search results, it indicates "Risultati della ricerca: 70 atti" and "pagina: 1". An orange arrow points from the text above to the search results.

A partire da marzo il legislatore è intervenuto in vario modo per correggere il calendario fiscale nel tentativo di sollevare il contribuente dal peso dei versamenti in scadenza. La scelta iniziale, che poi è stata perseguita per tutto questo anno, di concedere solo piccole sospensioni può essere il frutto o di un eccessivo ottimismo o di una legislazione di emergenza che non ha avuto il tempo di studiare e programmare azioni efficaci che consentissero davvero al sistema economico di non vivere ogni scadenza al filo di lana (rosso come quello dei conti correnti!). Ciò che più ha stremato i cittadini, sia nel ruolo di contribuenti che di addetti ai lavori, è sicuramente la pubbli-

cazione compulsiva di Decreti-Legge fatti di rimandi, dimenticanze e anticipazioni in televisione che non sono riusciti a togliere le preoccupazioni del 16 del mese, del 30, del 31, del 10 ma soprattutto ora quella del 31 gennaio e del 1° marzo 2021. Gli sforzi fatti per accedere alla Rottamazioni-ter e al "Saldo e stralcio", con la buona intenzione di estinguere le accumulate posizioni debitorie, e il rischio di veder andare tutto in fumo per la decadenza dei piani approvati, fa alzare le mani a molti.

Ripercorriamo ora gli atti con i quali il Governo si è preoccupato di intervenire, anche se non a sufficienza, su avvisi bonari e cartelle.

*Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18)
Convertito in legge n. 27 del 24/04/2020*

RISCOSSIONE	Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
RISCOSSIONE	Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



*Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34)
Convertito in legge n. 77 del 17/07/2020*

AVVISI BONARI e COMUNICAZIONI	Art. 144 Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
RISCOSSIONE	Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
RISCOSSIONE	Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
RISCOSSIONE	Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione <i>Modifica dei termini di sospensione dei versamenti di cui all'articolo 68 del DL 18/2020</i> <i>Inserimento di un nuovo termine per la decadenza dai piani di rateazione (10 rate non pagate anche non consecutive anziché le ordinarie 5 previste ante COVID)</i> <i>Proroga per i pagamenti delle definizioni agevolate "Rottamazioni-ter" e "Saldo e stralcio"</i> <i>Possibilità per i contribuenti decaduti nel 2019 dalle definizioni agevolate "Rottamazione-ter e Saldo e stralcio, di presentare rateazione</i>



*Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020 n. 104)
Convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020*

RISCOSSIONE	Art. 99 Proroga riscossione coattiva <i>Ulteriore modifica dei termini di sospensione dei versamenti di cui all'articolo 68 del DL 18/2020</i>
--------------------	--



Decreto Legge 20 ottobre 2020 n. 129
(in attesa di conversione in Legge)

RISCOSSIONE	<p>Art. 1 Disposizioni in materia di riscossione</p> <p>Ulteriore modifica dei termini di sospensione dei versamenti di cui all'articolo 68 del DL 18/2020</p> <p>Modifica dei termini di sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni</p> <p>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</p>
--------------------	--



RISCOSSIONE	<p>Art. 99 Proroga riscossione coattiva</p> <p>Ulteriore modifica dei termini di sospensione dei versamenti di cui all'articolo 68 del DL 18/2020</p>
--------------------	--

Decreto Ristori-quater (D.L. 30 novembre 2020 n. 157)
(in attesa di conversione in Legge)

RISCOSSIONE	Art. 4 Proroga termini definizioni agevolate
	Art. 19 Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

È evidente che il legislatore si è occupato molto di più dei pagamenti dovuti ad Agenzia Entrate Riscossione rispetto ai piani rateali di pagamento delle comunicazioni relative ai controlli automatici e formali e a seguito di avvisi di liquidazione, che, comunque, se non rispettati comportano la decadenza dal piano stesso, che pur non avendo come immediata conseguenza azioni esecutive, fanno balzare le sanzioni alle stelle.

AVVISI BONARI

Con l'invio dell'**avviso** bonario l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente eventuali incongruenze risultanti dal controllo effettuato sulle dichiarazioni fiscali inviate, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.

Esistono 3 tipi di comunicazioni.

Comunicazioni relative ai controlli automatici art. 36-bis del DPR 600/1973 art. 54-bis del DPR 633/1972	Comunicazioni relative a controlli formali art. 36-ter DPR 600/1973	Comunicazioni emesse a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata
<p>Queste comunicazioni oltre a sanzionare la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) vengono emesse per evidenziare la presenza di errori (comunicazione di irregolarità).</p> <p>A decorrere dall'anno d'imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle "Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA". In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla <i>compliance</i>, che viene pubblicata sia nel "Cassetto fiscale" (sezione <i>L'Agenzia scrive</i>), sia all'interno del servizio "Fatture e Corrispettivi" (sezione <i>Consultazione - L'Agenzia scrive</i>).</p> <p>NOTE In queste comunicazioni la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte deve essere pagata entro 30 giorni, in un'unica soluzione o a rate, o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell'avviso.</p>	<p>Il controllo formale (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o da quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali). Se ci sono differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere invitato dall'ufficio a fornire la relativa documentazione.</p> <p>NOTE In queste comunicazioni la sanzione è, invece, ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio, in un'unica soluzione o a rate.</p>	<p>La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia delle Entrate determina l'imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto. Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).</p> <p>NOTE In queste comunicazioni non sono mai presenti né interessi né sanzioni, in quanto non dovuti, e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio.</p>

Il contribuente che riceve una di queste comunicazioni potrà richiedere l'annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento (90 in caso di trasmissione telematica all'intermediario dell'avviso) recandosi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o tramite il canale CIVIS, e producendo la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) attestante la correttezza della propria dichiarazione. Nel caso di imposte effettivamente dovute, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.

Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione (utilizzando il modello cartaceo allegato alla comunicazione, o

ricopiando i dati del modello allegato direttamente nell'*home banking* o su *fisconline*) oppure sulla base di un piano di rateazione che viene rilasciato direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, senza alcuna istruttoria e senza accedere all'area riservata non essendo altro che uno strumento di calcolo messo a disposizione di tutti i contribuenti. Per poter ottenere il piano dei pagamenti con l'indicazione della giusta scadenza e il corretto calcolo degli interessi dovuti per la rateazione, sarà sufficiente posizionandosi nella pagina iniziale Home dell'Agenzia delle Entrate, cliccare sul *link* a metà pagina

[Tutti i servizi](#)

posizionarsi, sulla voce *Pagamenti – Comunicazioni controllo automatico e formale – calcolo delle rate*

Pagamenti

- ▶ [Calcola il bollo auto](#)
- ▶ [Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari](#)
- ▶ [Calcolo del superbollo](#)
- ▶ [Compilazione e invio via web - F24](#)
- ▶ [Compilazione e invio via web - F24 semplificato](#)
- ▶ [Comunicazioni controllo automatico e formale - calcolo delle rate](#)
- ▶ [F23](#)
- ▶ [F23 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione](#)
- ▶ [F24](#)
- ▶ [F24 Accise](#)
- ▶ [F24 Crediti Pubbliche Amministrazioni \(crediti PP.AA.\)](#)
- ▶ [F24 Cumulativo Intermediari addebito sul c/c del contribuente](#)
- ▶ [F24 Cumulativo Intermediari addebito unico sul proprio c/c](#)
- ▶ [F24 Elementi identificativi \(c.d. Elide\)](#)
- ▶ [F24 Enti Pubblici \(EP\)](#)
- ▶ [Imposta sulle Transazioni Finanziarie](#)
- ▶ [Voluntary disclosure calcolo degli importi dovuti](#)

e cliccare su *Accedi al servizio*.

Ministero dell'Economia e delle finanze

ITA ENG DEU

Richiedi il PIN Contatti e assistenza Prenota un appuntamento Trova l'ufficio

Seguici su:

Cerca...

Cittadini Imprese Professionisti Intermediari Enti e PA Agenzia Area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Pagamenti](#) / [Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale - calcolo delle rate](#) / [Accedi al servizio](#)

CONTROLLO AUTOMATICO E FORMALE - CALCOLO DELLE RATE

INFORMAZIONI

Che cos'è

Decadenza dal beneficio

Come e quando

Numero delle rate

Normativa e prassi

SERVIZI

[Accedi al servizio](#)

Accedi al servizio

I contribuenti utilizzando quest'applicazione possono calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi e stampare i modelli F24 per versare.

[Accedi al servizio](#)

Link correlati

[Codici tributo](#)

[Trova l'ufficio](#)

L'avviso bonario comprende già insieme all'imposta dovuta e alle sanzioni, gli interessi, ma con l'accesso al servizio di rateizzazione verranno calcolati, in aggiunta di quanto richiesto nella comunicazione, gli interessi per il pagamento rateale.

Le rateazioni possibili sono:

Fino a € 5.000	Superiori a € 5.000
numero massimo di rate trimestrali	numero massimo di rate trimestrali
8	20

Fermo restando che la dilazione decade in caso di mancato pagamento della prima o unica rata, o di una rata entro quella successiva, è ormai norma che il "lieve inadempimento" non invalida la dilazione, intendendo per "lieve inadempimento" un ritardo non superiore a 7 giorni di una qualunque delle rate, o una carenza di versamento inferiore al 3% della rata, e comunque inferiore ad € 10.000.

In questo quadro quasi impercettibile è stato l'intervento del legislatore che si è occupato degli avvisi bonari solo nell'articolo 144 del DL Rilancio di maggio dove, in poche e stringate righe, ha previsto una sospensione delle rate in scadenza tra **l'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 maggio fino al 16 settembre**.

In soccorso di molti contribuenti è poi arrivata direttamente l'Agenzia delle Entrate che con la Circolare 25/E/2020 pubblicata il 20 agosto, non proprio tempestiva, ha precisato che

"In base alle regole che disciplinano la rateazione (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997), le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.

*Nel rispetto di tale impostazione, nel **caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive**. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.*

*Diversamente, **se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive**, le quali mantengono la loro scadenza originaria."*

Se, quindi, i contribuenti che hanno ricevuto un avviso bonario con scadenza prima rata tra l'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 maggio hanno potuto contare su un vero e proprio slittamento in avanti di tutto il piano di rateazione, gli altri contribuenti con piani di rateazione già in corso, con rate in scadenza tra l'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 agosto, hanno dovuto continuare a rispettare il vecchio piano di rateazione con inevitabile sovrapposizione di rate.

Preme sottolineare che dopo questo intervento dell'art. 144 del DL Rilancio, nulla più è stato previsto per gli avvisi bonari e, senza ulteriori interventi normativi, chi non avesse nei mesi scorsi potuto rispettare le scadenze, si trova a dover ora far i conti con una rateazione decaduta.

Sarà necessario osservare il comportamento di Agenzia Entrate Riscossione quando potrà ricominciare a recapitare le cartelle di pagamento e, in attesa di ciò, non si può far altro che sperare in un ulteriore intervento ricorrendo, se del caso, al ravvedimento operoso di qualche rata e alle compensazioni in presenza di crediti, nuovi e vecchi, di cui il contribuente dispone.

Difficile pensare che chi non aveva i soldi per pagare le rate di aprile e maggio, riesca a pagare tutto insieme, perché i soggetti in difficoltà in quei mesi non hanno vissuto una ripresa in quelli successivi, anzi, dopo la chiusura totale nessuno è ritornato a registrare gli stessi risultati conseguiti a gennaio prima dello stato di emergenza: non abbiamo vissuto uno slittamento in avanti delle entrate, c'è stata una netta e grave decurtazione delle stesse che non potrà mai rigenerarsi nella tempistica delle proroghe governative.

ATTENZIONE

I pagamenti degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata scaduti tra l'8 marzo e il 31 maggio (21 febbraio e 31 maggio per la vecchia zona rossa) sono stati prorogati solo fino al 16 settembre. Non ci sono ulteriori proroghe.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

- **Cartelle di pagamento**
- **Avvisi di addebito**
- **Avvisi di accertamento**

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull'attività di riscossione.

Le prime disposizioni urgenti, contenute nel "**Decreto Cura Italia**" (DL n.18/2020), hanno determinato:

- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento della rata, relativa alla c.d. "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. "Saldo e stralcio".

A seguire, il "**Decreto Rilancio**" (DL n. 34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal "Decreto Cura Italia", ha integrato le misure prevedendo:

- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l'integrale versamento delle rate in scadenza nell'anno entro il termine "ultimo" del 10 dicembre 2020;
- per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute;
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l'estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
- la sospensione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il "**Decreto Agosto**" (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti Decreti-Legge fino al 15 ottobre 2020.

In ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il Decreto-Legge n. 129/2020, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.

CARTELLE DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è l'atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

La riscossione dei tributi di competenza dell'Agencia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento che deve contenere la descrizione delle somme dovute, l'invito a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, a pena di avvio dell'esecuzione forzata, le istruzioni sulle modalità di pagamento, sulle modalità per richiedere la rateazione, sulle modalità per proporre ricorso, l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

La procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente.

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco formato dall'ente impositore, ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Il ruolo viene trasmesso a Agenzia delle Entrate - Riscossione che provvede alle successive fasi:

- la predisposizione e la notifica delle cartelle
- la riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- l'avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.

In caso di mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, gli oneri di riscossione (compensi) dovuti all'Agente della riscossione, nella misura piena (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che il contribuente abbia eseguito il pagamento, l'Agente della riscossione può mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

In caso di irreperibilità relativa del destinatario, cioè di situazioni di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

La cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV, che possono essere utilizzati soltanto se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato. In caso contrario, è necessario l'aggiornamento dell'importo.

I pagamenti possono essere effettuati:

- online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>) con carta di credito emessa in Italia
- alle poste e in banca
- tramite home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista)
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione che li ha emessi.

Inoltre, il contribuente può pagare, totalmente o parzialmente, la cartella di pagamento relativa a imposte erariali e oneri accessori (compresi compenso e spese dovute all'Agente della riscossione), mediante anche la compensazione con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello "F24 Accise" (codice tributo RUOL).

Infine, il contribuente può pagare la cartella di pagamento anche utilizzando in compensazione crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione purché si tratti di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili certificati attraverso la piattaforma informatica del ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

Molti sono stati gli interventi del legislatore in riferimento ai pagamenti dovuti ad Agenzia delle Entrate - Riscos-

sione. Una cosa è certa: fino al 31 dicembre 2020, come indicato dalle stesse FAQ presenti sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione, non verranno notificate nuove cartelle.

FAQ n. 4 - Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione - dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

Ad oggi, proroga dopo proroga possiamo dire che tutte le scadenze tra l'8 marzo e il 31 dicembre sono sospese e i pagamenti dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021.

FAQ n. 2 - Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Tuttavia cadendo il 31 gennaio 2021 di domenica, il termine ultimo per effettuare il versamento di tutto ciò che scadeva dall'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 dicembre è il 1° febbraio 2021.

AVVISI DI ADDEBITO

A partire dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione delle somme dovute all'INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento.

L'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha introdotto nel nostro ordinamento – con effetto dal 1° gennaio 2011 – un inedito strumento di riscossione, relativo al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all'INPS. L'art.30 citato, rubricato "*Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS*", nel suo testo vigente così recita:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo."

In pratica, a differenza di altri enti creditori, l'INPS non ha bisogno di attivare il procedimento di recupero dei contributi mediante **cartella esattoriale**, ma può ricorrere direttamente ad atto proprio, l'**avviso di addebito**, che una volta notificato può essere portato ad esecuzione con un'**espropriazione forzata** nei confronti del debitore. Nell'avviso sono, comunque, inclusi i compensi riconosciuti all'agente della riscossione.

La notifica al contribuente avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa attraverso l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avviso di addebito può anche essere notificato da messi comunali o da agenti di Polizia municipale.

Il pagamento dell'avviso di addebito deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. Per il pagamento si può utilizza-

re il bollettino RAV prestampato e allegato all'avviso di addebito.

L'avviso di addebito viene contestualmente consegnato telematicamente all'agente della riscossione, che procederà al recupero coattivo del debito una volta superato il termine dei 60 giorni previsti per il pagamento.

I termini previsti dalla legge per presentare eventuale ricorso sono molto stretti e perentori. Infatti:

- i vizi formali (opposizione agli atti esecutivi) vanno contestati al massimo entro venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ovvero dal giorno in cui si riceve l'atto;
- i vizi sostanziali, quelli nel merito della pretesa, vanno invece contestati **entro quaranta giorni** dalla notifica.

Si può anche presentare un unico ricorso per contestare sia vizi di forma che di sostanza dell'avviso di addebito, ma in questo caso è indispensabile rispettare il più breve termine di venti giorni.

Una volta trascorsi questi termini senza che l'avviso di addebito sia impugnato, la pretesa dell'INPS diventa incontestabile, anche nel caso in cui i contributi non siano dovuti.

Per il pagamento degli avvisi di addebito vale quanto detto per le cartelle: il termine ultimo per effettuare il versamento di tutto ciò in scadenza tra l'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 dicembre dovrà essere versato entro il **1° febbraio 2021**.

RATEAZIONI

Già il DL "Cura Italia" aveva provveduto a sospendere i termini di versamento delle dilazioni in corso con Agenzia delle Entrate - Riscossione. I successivi decreti, hanno poi ulteriormente esteso la sospensione fino ad agosto, settembre, ottobre e infine, il termine ultimo a oggi è il 31 dicembre 2020. Il che vuol dire che il contribuente che non è riuscito a pagare alcuna rata in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre potrà sanare pagando entro il 1° febbraio 2021 (31 gennaio 2021 è domenica) senza decadere dalla rateazione.

Inoltre fino al 1° febbraio 2021 (**31 gennaio 2021 è domenica**) è possibile beneficiare dell'agevolazione introdotta dal "Decreto Rilancio": rateizzando gli importi entro tale data, non si decadrà dalla rateazione, anche se non si pagheranno 10 rate del piano di dilazione. La normativa generale prevede la decadenza dopo 5 rate anche non consecutive.

FAQ n. 3 - I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

FAQ n. 10 - Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 31 dicembre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31 gennaio 2021.

FAQ n. 11 - Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

FAQ n. 12 - Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione? ▾

Sì. Il "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il "Decreto Ristori-quater" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

FAQ n. 13 - Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 dicembre 2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione? ▾

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il **prossimo 31 gennaio**.

FAQ n. 14 -Il "Decreto Ristori-quater" introduce delle agevolazioni per la presettazione delle richieste di rateizzazione? ▾

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del "Decreto Ristori-quater" (30 novembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a **100 mila** euro, in deroga alla soglia di **60 mila** prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

FAQ n. 15 - Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate? ▾

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del "Decreto Ristori-quater" (30 novembre 2020), l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Anche per ogni singola rata dei piani di rateazione (sia ordinari che straordinari) in scadenza tra l'8 marzo (21 febbraio per le vecchie zone rosse) e il 31 dicembre vale quanto detto per le cartelle di pagamento: il versamento di quanto sospeso dovranno essere effettuati entro il **1° febbraio 2021**.

È capitato a molti nei mesi scorsi di non trovare i bollettini delle rateazioni nell'apposita area riservata dedicata a questi documenti, per cui il contribuente pur potendo e volendo rispettare il vecchio piano di rateazione ha dovuto attendere la pubblicazione dei nuovi RAV che da qualche giorno sono stati pubblicati e aggiornati. Chi, dunque, non volesse attendere il 1° febbraio potrà ora incominciare a effettuare i pagamenti anche se, sugli stessi, compare ancora la vecchia scadenza e non quella prorogata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del "**Decreto Ristori-quater**" (DL 157/2020) contengono, quindi, anche importanti modifiche di carattere generale all'istituto della rateizzazione dei ruoli che sono, quindi, "a regime" dal 30 novembre 2020. Dalla data di presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa, ovvero, dell'eventuale decadenza dalla rateazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Per quanto riguarda le procedure esecutive, il versamento della prima rata del piano di dilazione comporta l'estinzione di quelle già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Con riferimento alla verifica ai sensi dell'articolo 48-*bis* P.R. 602/1973, non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto della stessa effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Tasto dolente del rapporto 2020 con Agenzia Entrate Riscossione è rappresentato da

“Rottamazione-ter”

“Saldo e stralcio”

la cui sospensione si ferma al

~~10 dicembre 2020~~

1° marzo 2021

“Rottamazione-ter”

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”.

La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell'importo dovuto) sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.

Le **rate** successive scadono:

- il **28 febbraio**;
- il **31 maggio**;
- il **31 luglio**;
- e il **30 novembre di ciascun anno**.

“Saldo e stralcio”

La prima o unica rata è scaduta il 30 novembre 2019, slittata poi al 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.

In caso di pagamento rateale, le successive **4 rate** sono così suddivise:

- 20% con scadenza il **31 marzo 2020**;
- 15% con scadenza il **31 luglio 2020**;
- 15% con scadenza il **31 marzo 2021**;
- il restante 15% con scadenza il **31 luglio 2021**.

Il D.L. n. 129/2020 di ottobre, integralmente dedicato alla riscossione esattoriale, non è intervenuto sui termini di scadenza delle definizioni agevolate, con la conseguenza che le quattro rate scadenti nel 2020 per la "Rottamazione-ter" e le uniche due rate del 2020 del "Saldo e stralcio" avrebbero dovuto essere pagate entro il 10 dicembre come previsto dal "Decreto Rilancio".

In extremis è arrivato il "Decreto Ristori-quater" che ha portato la scadenza al **1° marzo 2021**.

FAQ n. 5 - Il DL. n. 157/2020 cosiddetto "Decreto Ristori-quater" dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?

Sì. Il "Decreto Ristori-quater" ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal DL n. 34/2020 "Decreto Rilancio".

Per le rate in scadenza nell'anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla "Comunicazione" che hai ricevuto.

FAQ n. 6 - Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 1° marzo 2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro [servizio online](#).

FAQ n. 7 - Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza nell'anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021?

No. Il "Decreto Ristori-quater" non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate dell'anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Con il DL Rilancio e l'introduzione del comma 3-bis nell'articolo 67 del DL "Cura Italia" di marzo, relativamente ai debiti per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", è stata prevista, come ripreso anche nella FAQ 8 dell'Agente della riscossione, la possibilità, prima negata, di accordare nuove dilazioni.

FAQ n. 8 - Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito? 

Si. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione-ter" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

FAQ n. 9 - Se si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata perché non ho pagato le rate della "prima Rottamazione" (o della "Rottamazione-bis"), posso chiedere la rateizzazione del debito? 

Il "Decreto Ristori-quater" ha esteso tale possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima Rottamazione" (D.L. n. 193/2016 e della "Rottamazione-bis" (D.L. n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

ATTENZIONE

Il DL n. 157/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", pertanto il termine "ultimo" entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative è fissato al 1° marzo 2021. Non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

DURC

L'istruzione operativa INAIL del 3 agosto 2020 ha reso noto che la validità dei Durc *on line*, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020, risulta **prorogata fino al 29/10/2020** e non fino al 13/01/2021 (DL 30 luglio 2020, n. 83 – GU n. 190 – art. 1, co. 4).

Nella funzione di "Consultazione" dei Siti dedicati di INPS e di INAIL sono resi disponibili i Durc *on line* in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza prorogata al 29/10/2020.

Per i Durc con scadenza successiva al 31 luglio 2020, valgono le regole ordinarie: il documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 125 del 1° giugno 2015, articolo 7 comma 2).

Il legislatore con il "Decreto Cura Italia" del 17.03.2020 era subito intervenuto sul Durc. In particolare con l'articolo 103 comma 2, prevedeva che:

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza **tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.**"*

Quindi, a marzo si poteva contare su una validità dei Durc *on line* emessi con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, fino al 15 giugno.

Nell'*iter* di conversione in Legge l'articolo 103 cambia prevedendo che i documenti in oggetto conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività alle segnalazioni certificate di agibilità.

Una prima e importante modifica arriva dal “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020, che con la previsione dell’art. 81 riscrive l’art. 103 comma 2 estendendo ulteriormente la validità dei Durc:

*“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, **ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.**”*

L’INPS si sente in dovere di intervenire per fare chiarezza e con il Messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, precisa che la proroga di validità, con riguardo ai Durc *on line*, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, i quali conservavano la propria validità fino al 15 giugno 2020 e non riguarda i Durc rilasciati nello stesso periodo la cui data di validità cadesse al di fuori di questa finestra temporale.

Con Nota Prot. n. 6198 del 15 giugno 2020, l’Ufficio legislativo del Ministero ha chiarito che l’art. 81 del D.L. n. 34/2020 “*può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’art. 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020, come modificata dalla Legge di conversione n. 27/2020*”.

L’Inps, solo 3 giorni dopo, con Messaggio n. 2510 del 18 giugno, ha quindi confermato che la proroga di validità di cui all’art. 103, comma 2, con riguardo ai “Durc *on line*”, debba intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

Ma con uffici chiusi, pagamenti saltati e *lockdown* da poco sospeso, il problema rimaneva fino a quando, il 17 luglio con la Legge di conversione n. 77 del “Decreto Rilancio”, il legislatore apporta un’altra modifica all’art. 103 comma 2, ha disposto la soppressione dell’art. 81 in forza del quale i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020, a decorrere dal 19 luglio 2020, con la conseguenza che comporta che i Durc *on line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020 e pertanto con scadenza al 31 luglio 2020, la validità dei Durc *on line* che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020. Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc *on line* con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc *on line*, **devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.**

Dal punto di vista operativo, la data di scadenza della validità sul Durc, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, dal punto di vista formale, non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Il prolungamento dell’efficacia opera per legge.

Fermo restando il principio di unicità del Durc, in virtù della deroga introdotta dall'articolo 8, comma 10, del "Decreto Semplificazioni", per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc *on line* con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri.

In caso di esito regolare, il Durc *on line* sarà l'unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc *on line* con validità prorogata. In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell'apposita funzione, il Durc *on Line* con validità prorogata.

Il periodo di validità costituisce l'arco di tempo entro il quale l'impresa può far valere il Durc, mentre il periodo di copertura rappresenta il periodo per il quale gli Enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva. Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del Durc non coincide con l'arco temporale che costituisce l'oggetto effettivo della certificazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.

Per finire va ricordato che l'articolo 8, comma 10, del "Decreto Semplificazioni" ha introdotto un'esclusione per le Stazioni appaltanti da questa proroga di validità dei Durc: in ogni caso in cui il Durc sia previsto dal "Decreto Semplificazioni", **non si applicano le disposizioni relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.**

In questo quadro di proroghe, e la previsione del termine di sospensione delle Rottamazioni-ter il 01° marzo 2021, sorgerà il problema dell'ottenimento del Durc per molte aziende che erano ricorse nel 2019 a questo sistema agevolato di estinzione dei debiti.

ATTENZIONE

I Durc *on line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell'articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e cioè **fino al 29 ottobre 2020.**

PIGNORAMENTI

Con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri con il Decreto-Legge del 20 ottobre 2020, n. 129, ha previsto la **sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020**, andando a modificare quanto previsto dall'articolo 68 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il pignoramento è l'atto con il quale prende avvio la procedura esecutiva che può avere a oggetto somme, beni mobili e beni immobili. L'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Dalla data di notifica dell'avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 129/2020 prevede, oltre al differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

A partire dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-Legge e fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

FAQ n. 2 - Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

FAQ n. 3 - I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 gennaio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

FAQ n. 15 - Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di entrata in vigore del "Decreto Ristori-quater" (30 novembre 2020), l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

FAQ n. 16 - Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 dicembre 2020, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

UN OCCHIO AL FUTURO

Si è scritto tanto, forse troppo in quest'anno di emergenza COVID, senza mai arrivare a risolvere il problema dei "contratti" (chiamiamoli così i piani di rateazione con Agenzia delle Entrate e con Agenzia delle Entrate - Riscossione, perché, in fondo, altro non sono) stipulati con quello Stato che ha obbligato i cittadini a sospendere le proprie attività economiche privandoli della capacità di far fronte agli impegni presi.

Non si tratta di mettere in discussione la valenza sanitaria degli interventi adottati, diamo pur per scontato che non vi era altra alternativa che quella percorsa dal legislatore a tutela della salute di tutti. Ma davvero non si riesce a comprendere che non sarà possibile estinguere i debiti accumulati quest'anno nel breve?

Alcuni settori hanno registrato cali del 70% del fatturato. La diversificazione, fino a qualche mese fa, era una strada per limitare i rischi del mercato, ma oggi, con una pandemia globale che ha colpito contemporaneamente non solo il mercato europeo ma quello mondiale, delocalizzazione, diversificazione, internazionalizzazione non possono essere la soluzione. Cosa rimane allora? L'economia virtuale? Il digitale? I Bitcoin? L'e-commerce e il tanto predicato distanziamento sociale? Sarà, ma ritornare a vivere una città in fermento consumando un cappuccino doc al tavolino di una illuminata piazza italiana rimane l'immagine più bella dell'economia ante COVID.

Probabilmente assisteremo alla nascita di nuove teorie economiche e nuovi modelli da studiare e applicare. Nel frattempo bisogna salvare il patrimonio umano di tutto il tessuto economico per avere ancora imprenditori pronti ad assumersi il rischio d'impresa, professionisti motivati ad assisterli e risorse finanziarie per pagare i migliori dipendenti.

Viviamoci pure questa successione di rinvii, ancorché parziali, di mese in mese, ma il timore è che un anno di attività economiche a questi livelli non potrà mettere i contribuenti che hanno sottoscritto quei piani di rateazione nelle condizioni di recuperare le rate saltate nel 2020, nemmeno l'anno prossimo, nemmeno se, per miracolo, da gennaio 2021 tutto tornasse come era ante COVID. L'unica speranza è di essere smentiti quanto prima e poter avvisare i contribuenti che le scadenze ora previste nei primi mesi del 2021 sono slittate ulteriormente in avanti, molto in avanti nel tempo.

TABELLA RIEPILOGATIVA		
TIPOLOGIA	NOTE	DEADLINE
Avvisi bonari	<p>Hanno usufruito della sospensione i pagamenti degli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata scaduti tra l'8 marzo e il 31 maggio.</p> <p>Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p> <p><i>Art. 144 DL 34/2020 (Decreto Rilancio)</i></p>	<p>La sospensione ha operato sino al 16 settembre 2020</p>
Cartelle di pagamento Avvisi di addebito Avvisi di accertamento	<p>I versamenti che sono scaduti e che scadono nel periodo tra il 08/03/2020 e il 31/12/2020 sono sospesi.</p> <p>Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p> <p><i>Art. 1 DL 129/2020</i></p>	<p>La sospensione opera sino al 31/12/2020</p> <p>Gli importi non pagati andranno versati entro il 01 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica)</p> <p>L'eventuale rateazione andrà presentata entro il 01 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica)</p>
Rateazioni Agenzia Entrate Riscossione	<p>Sia per i piani di rateazione già in essere, sia per i nuovi piani di rateazione richiesti durante il periodo di sospensione si può usufruire della sospensione dei versamenti per le rate in scadenza tra il 08/03/2020 e il 31/12/2020.</p> <p>Sia per i piani di rateazione già in essere, sia per i nuovi piani di rateazione richiesti durante il periodo di sospensione, la decadenza dalla rateazione avverrà se risulteranno impagate 10 rate (non 5 come previsto dalla normativa ordinaria).</p> <p>Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p> <p><i>Art. 1 DL 129/2020</i></p>	<p>La sospensione opera sino al 31/12/2020</p> <p>Le rate non pagate andranno versate entro il 01 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica)</p>

Rottamazioni-ter e "Saldo e stralcio"	<p>Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate.</p> <p>Il termine previsto per il pagamento di quanto sospeso è un termine tassativo. L'eventuale pagamento effettuato entro i 5 giorni successivi del termine ultimo fissato dalla sospensione farà decadere dal beneficio.</p> <p><i>Art. 154 lettera c) DL 34/2020 (Decreto Rilancio)</i> <i>Art. 4 DL 157/2020 (Decreto Ristori-quater)</i></p>	L'integrale versamento delle rate dovrà avvenire entro il 1° marzo 2021
Pignoramenti	<p>Sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso terzi • aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario ed altre indennità relative al rapporto di lavoro / impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento • nonché a titolo di pensione o di assegni di quiescenza. <p><i>Art. 1 DL 129/2020</i></p>	<p>La sospensione opera sino al 31/12/2020</p> <p>I versamenti del terzo pignorato, riprenderanno dal 1° gennaio 2021</p>
Notifica di cartelle di pagamento	<p>Sono sospese le attività di notifica delle cartelle di pagamento, degli Avvisi di Intimazione, tutte le attività di recupero coattivo inerenti cartelle notificate e non pagate.</p> <p><i>Art. 1 DL 129/2020</i></p>	La sospensione opera sino alla data del 31/12/2020
Informativa Enti pubblici art. 48/bis	<p>Sono inapplicabili le disposizioni di ispezione preventiva, da parte degli Enti Pubblici, propedeutiche al pagamento di fatture, per servizi svolti nei confronti degli stessi.</p> <p><i>Art. 1 DL 129/2020</i></p>	La sospensione opera sino alla data del 31/12/2020

Acconto Iva

A cura della **Redazione**

Scadenza 28 dicembre 2020 (salvo proroga al 16 marzo 2021 per contribuenti che possono usufruire della proroga disposta dal decreto Ristori-*quater*)

<p>TERMINE PER IL VERSAMENTO</p>	<p>Entro il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica) è in scadenza il versamento dell'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno; tale acconto versato sarà poi sottratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).</p> <p>Il recente decreto Ristori-<i>quater</i> (D.L. n. 157/2020) ha però disposto una proroga al 16 marzo 2021 per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che nel mese di novembre 2020 hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del mese di novembre 2019. Si ritiene che anche i contribuenti trimestrali possano eseguire la verifica con riferimento al mese di novembre, sulla base di quanto scritto nella circolare 9/E/2020 con riferimento alla proroga della scadenza del 16 aprile e 16 maggio, dove ai fini del confronto del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto marzo e aprile 2019, l'Agenzia specificò che anche per i trimestrali andava operato in base ai singoli mesi; 2) coloro che esercitano una delle attività sospese dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (piscine, musei, teatri, palestre, ecc.); 3) soggetti che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zona arancione e in zona rossa, alla data del 26 novembre 2020; 4) ai soggetti che operano nei settori indicati nell'allegato 2 del D.L. n. 149/2020 (decreto Ristori-<i>bis</i>), <i>in primis</i> commercianti al dettaglio, alberghi, tour operator e agenzie di viaggio che avevano domicilio fiscale, sede legale e sede operativa in zona rossa alla data del 26 novembre 2020.
<p>SOGGETTI TENUTI ALL'ACCONTO IVA E MODALITÀ DI VERSAMENTO</p>	<p>Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti Iva, tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.</p> <p>Il versamento avviene tramite F24, con i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6013 per i contribuenti mensili • 6035 per quelli trimestrali, <p>Si precisa che non è prevista la maggiorazione degli interessi dell'1% per i contribuenti trimestrali ordinari.</p>

SOGGETTI ESONERATI	<p>Sono esentati dal versamento dell'acconto i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non dispongono del dato "storico" di debito Iva, su cui effettuare il calcolo (come ad esempio chi ha cessato l'attività entro il 30 novembre 2020, se mensili, o entro il 30 settembre 2020, se trimestrali, oppure chi ha iniziato l'attività nel 2020); • che hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica); • che, nonostante il dato storico che li vedrebbe tenuti al versamento dell'acconto, prevedono di chiudere la liquidazione di dicembre/quarto trimestre con una eccedenza di Iva a credito; • per i quali, in base al calcolo, risulta un importo dovuto a titolo d'acconto non superiore a 103,29 Euro; • che nel 2020 hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta; • che ricadono in particolari tipologie di attività (quali ad esempio, i contribuenti forfetari ex Legge n. 190/2014, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e pro loco, in regime forfetario, i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, gli esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale ecc).
METODI DI CALCOLO	<p>La normativa fiscale concede l'opportunità al contribuente di scegliere tra tre diversi metodi di calcolo, in base a una valutazione di convenienza, e sono:</p> <p>1) <i>metodo storico</i> L'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente, al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente;</p> <p>2) <i>metodo previsionale</i> L'acconto in questo caso è pari all' 88% dell'Iva che si ritiene di dover versare, per il mese di dicembre (contribuenti mensili), oppure in sede di dichiarazione annuale Iva (contribuenti trimestrali ordinari) e infine per il quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali); la base di calcolo è quindi la stima del debito Iva che si ritiene si originerà entro la fine dell'anno.</p> <p>3) <i>metodo analitico</i> Questa modalità di calcolo prevede l'effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria con data di riferimento del 20 dicembre; in particolare è pari al 100% dell'importo risultante da tale liquidazione, che prende in considerazione le operazioni attive e passive effettuate dal 1° dicembre al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).</p>

Abolizione seconda rata Imu

A cura della Redazione

In merito all'abrogazione dell'obbligo di versamento della seconda rata dell'Imu, scadente il 16 dicembre 2020, si sono susseguiti diversi recenti decreti.

Primo fra tutti il D.L. n. 104/2020 (**decreto "Agosto"**), dove all'art. 78 è stato stabilito che non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Successivamente, con l'art. 9 del D.L. 137/2020 (**decreto "Ristori"**) è stata estesa la cancellazione della seconda rata Imu ai contribuenti interessati dalle misure del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Trattasi delle imprese indicate nell'allegato 1 del citato decreto "Ristori", tra cui figurano attività quali piscine, impianti sportivi, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie. L'esenzione è concessa a patto che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Infine, con il D.L. n. 149/2020 (**decreto "Ristori-bis"**), ferme restando le disposizioni del decreto "Agosto" e del decreto "Ristori", che continuano ad applicarsi secondo le proprie regole, è stato abrogato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riportate nel l'allegato 2 del D.L. n. 149/2020, a condizione che tali immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di contagio (c.d. zone rosse) e sempre che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esonero Imu, in molti casi condizionato dal fatto che i soggetti proprietari debbano essere anche i gestori delle attività esercitate, pone dei problemi interpretativi quando i soggetti passivi del tributo sono contribuenti diversi dai proprietari. Si pensi ad esempio al caso dell'usufruttuario o di chi vanta sull'immobile un mero diritto di superficie.

Fortunatamente, al fine di evitare dubbi e contenziosi, è intervenuto il D.L. n. 157/2020 (**Decreto "Ristori-quater"**) prevedendo che l'agevolazione in esame sia applicabile ai soggetti passivi Imu individuati dall'art. 1, comma 743, L. n. 160/2019, e cioè anche all'usufruttuario o al titolare di altro diritto reale. Resta ovviamente inteso, laddove richiesto, che tale soggetto sia anche il gestore dell'attività economica svolta all'interno dell'immobile agevolato. Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

ATTENZIONE: il D.L. n. 125/2020, concede ai comuni il maggior termine del:

- 31 dicembre 2020, per l'inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
- 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

Qualora il comune decida di sfruttare tale maggior termine, il contribuente è tenuto a conguagliare eventuali differenze Imu entro il 28 febbraio 2021, senza interessi o sanzioni. In caso di rimborso per versamenti eccedenti, è concesso l'utilizzo della normale procedura ordinaria, attivabile su istanza del contribuente.

Il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva e la rilevazione dei ricavi di competenza

A cura della **Redazione**

Un ricavo per vendita merce si intende di competenza quando si è verificato il trasferimento dei rischi e benefici dal venditore al compratore; un ricavo per prestazione di servizi si intende di competenza quando la prestazione è ultimata. Il momento di emissione della fattura spesso non coincide con il momento in cui un ricavo si intende di competenza: da questo disallineamento deriva la necessità di contabilizzare le scritture di assestamento. I casi che si possono verificare sono molteplici. Nel presente articolo verranno proposti numerosi esempi, distinguendo tra vendite di beni e prestazioni di servizi in ambito sia nazionale, sia internazionale.

Nella redazione dei bilanci ci si trova spesso a contabilizzare scritture di assestamento relativamente ai ricavi di competenza. Tali scritture sono la conseguenza del disallineamento esistente tra il momento in cui un ricavo si intende di competenza ai fini della determinazione del risultato d'esercizio e il momento in cui bisogna emettere la fattura ai fini Iva.

Più precisamente un ricavo si intende di competenza, secondo i principi contabili nazionali, in base al "criterio della **prevalenza della sostanza sulla forma**", e cioè "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". Al redattore del bilancio viene pertanto richiesto di ricercare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai contratti di compravendita per definire il momento in cui un ricavo si ritiene realizzato.

Il principio contabile Oic 15, parlando di rilevazione dei crediti verso clienti e per contropartita di rilevazione dei ricavi, definisce che una vendita di beni si intende realizzata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. il processo produttivo dei beni è stato completato;
2. si è verificato il **trasferimento dei rischi e benefici** dal venditore al compratore.

In definitiva, un ricavo si intende di competenza:

- in caso di vendita di beni mobili, quando avviene il trasferimento dei rischi e benefici dal venditore al compratore, che in genere coincide con quando avviene il passaggio della proprietà, salvo che le condizioni contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga in un momento diverso. Relativamente a quest'ultimo punto, l'Oic 15 ricorda che nel contratto di vendita a rate con riserva della proprietà è previsto che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata, ma assume i rischi già

dal momento della consegna. Pertanto, in questo specifico caso, la rilevazione del ricavo avviene in data della consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà;

- in caso di prestazioni di servizi, il ricavo si considera conseguito alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Come anticipato in premessa, **il termine per emettere una fattura, secondo la nostra legge Iva, spesso non coincide con il momento in cui il ricavo si intende realizzato. Da questo disallineamento nasce la necessità di effettuare le scritture di assestamento a fine anno.**

Il momento di effettuazione dell'operazione ai fini Iva è disciplinato diversamente a seconda che si tratti di cessione beni o di prestazione servizi. L'Iva diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate facendo entrare l'imposta come debito nella liquidazione Iva del periodo di riferimento.

In caso di **cessione di beni** l'esigibilità dell'imposta si verifica:

- in data di consegna o spedizione;
- l'eventuale anticipato pagamento (in tutto o in parte) comporta l'esigibilità dell'imposta in relazione all'importo incassato.

La nostra legge Iva ammette la fatturazione cosiddetta **differita** per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo, per le quali può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio dei DDT emessi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.

In caso di **prestazione di servizi** l'esigibilità dell'imposta si verifica:

- al momento di pagamento del corrispettivo;
- se viene emessa la fattura anticipatamente all'incasso del corrispettivo, l'esigibilità dell'imposta coincide con la data della fatturazione

È ammessa la **fatturazione differita** anche per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, per le quali può essere emessa un'unica fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Date queste premesse, verranno presentati di seguito alcuni esempi contabili in merito all'emissione delle fatture di vendita beni all'interno del territorio nazionale, intracomunitarie e all'estero, nonché di prestazione servizi nazionali e internazionali, specificando quando il relativo ricavo deve ritenersi di competenza.

CESSIONE DI BENI

CASO A)

Cessioni di beni all'interno, intracomunitarie e all'estero con incasso di un acconto

- 1) *Fornitura nazionale di beni per un totale di € 3.000 + Iva. Acconto ricevuto a dicembre, fatturazione a saldo a gennaio, quando si verifica la spedizione della merce.*

Gli acconti ricevuti dai clienti si trasformano in ricavi quando avviene la consegna o la spedizione dei beni e si perfeziona il trasferimento dei rischi e benefici. Le somme ricevute devono essere indicate nello Stato Patrimoniale tra la voce D6 Acconti del Passivo dello Stato Patrimoniale dove sono classificati "i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate".

Dicembre: emessa fattura per acconto ricevuto 1.000 + Iva

Crediti v/cliente	D	1.220	
			Iva a debito A 220
			Clienti c/anticipi A 1.000

Gennaio: emessa fattura in occasione della spedizione della merce per 3.000, detratto acconto di 1.000, saldo fattura 2.000 + Iva

Crediti v/cliente	D	2.440			
				Iva a debito	A 440
				Ricavi di vendita	A 2.000

Contestualmente si giroconta a ricavo l'acconto contabilizzato l'anno precedente a Clienti c/anticipi

Clienti c/anticipi	D	1.000	a	Ricavi di vendita	A 1.000
--------------------	---	-------	---	-------------------	---------

2) *Fornitura intracomunitaria di beni per un totale di € 3.000. Acconto ricevuto a dicembre, fatturazione a saldo a gennaio quando si verifica la spedizione della merce.*

Per le cessioni intracomunitarie di beni, l'art. 39 D.L. n. 331/1993 stabilisce che deve essere emessa fattura all'inizio del trasporto o della spedizione. È ammessa la fatturazione c.d. differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce.

Dal 2013 non sono più rilevanti gli acconti ricevuti per le cessioni intracomunitarie, pertanto non è obbligatorio procedere alla fatturazione degli acconti ricevuti. È comunque possibile emettere facoltativamente fattura relativa all'acconto ricevuto in regime di non imponibilità di cui all'articolo 41, D.L. n. 331/1993.

Nell'esempio supponiamo di non procedere all'emissione della fattura per l'acconto ricevuto, pertanto le scritture contabili saranno effettuate esclusivamente a gennaio, in occasione della fornitura della merce.

Gennaio: emessa fattura in occasione della spedizione della merce per 3.000 in regime di non imponibilità di cui all'art. 41, D.L. n. 331/1993

Crediti v/cliente	D	3.000	a	Ricavi di vendita	A 3.000
-------------------	---	-------	---	-------------------	---------

3) *Esportazione di beni per un totale di € 3.000. Acconto ricevuto a dicembre, fatturazione a saldo a gennaio quando si verifica la spedizione della merce.*

Nel caso di cessione beni all'esportazione è possibile solamente emettere fattura immediata, pertanto non è possibile emettere fattura differita. Per quanto riguarda gli acconti incassati anteriormente alla spedizione/trasporto dei beni all'estero è necessario emettere fattura in regime di non imponibilità di cui all'articolo 8, D.P.R. n. 633/1972. Al momento del trasporto/spedizione all'estero dei beni cui si riferiscono gli acconti deve essere emessa una fattura con l'addebito del saldo, sempre in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 D.P.R. n. 633/1972.

Dicembre: emessa fattura per acconto ricevuto 1.000 non imponibile di cui all'articolo 8 D.P.R. n. 633/1972

Crediti v/cliente	D	1.000	a	Clienti c/anticipi	A 1.000
-------------------	---	-------	---	--------------------	---------

Gennaio: emessa fattura in occasione della spedizione della merce per 3.000, detratto acconto di 1.000, saldo fattura 2.000 non imponibile di cui all'articolo 8 D.P.R. n. 633/1972

Crediti v/cliente	D	2.000	a	Ricavi di vendita	A 2.000
-------------------	---	-------	---	-------------------	---------

Contestualmente si giroconta a ricavo l'acconto contabilizzato l'anno precedente a Clienti c/anticipi

Clienti c/anticipi	D	1.000	a	Ricavi di vendita	A	1.000
--------------------	---	-------	---	-------------------	---	-------

CASO B)

Cessione di beni con trasferimento dei rischi e benefici in un momento diverso dalla fatturazione

Questo caso può verificarsi in quelle compravendite in cui vengono pattuite clausole che specificano che il trasferimento dei rischi e benefici avviene in un momento diverso dall'inizio della spedizione. Ci si riferisce ad esempio ai cosiddetti termini di resa denominati "Incoterms® 2020", clausole utilizzate sia nelle vendite internazionali, sia nelle vendite nazionali, che definiscono esattamente il momento in cui avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore, spesso indipendentemente da quando inizia la spedizione.

- 1) *Esportazione di beni con clausola EXW per un totale di € 3.000. Inizio spedizione a dicembre, arrivo della merce a gennaio, al 31 dicembre la merce era in viaggio. La clausola EXW prevede il passaggio dei rischi franco fabbrica, quindi già all'inizio della spedizione.*

Dicembre: emessa fattura immediata in occasione della spedizione della merce per 3.000 non imponibile di cui all'articolo 8, D.P.R. n. 633/1972.

Crediti v/cliente	D	3.000	a	Ricavi di vendita	A	3.000
-------------------	---	-------	---	-------------------	---	-------

- 2) *Esportazione di beni con clausola DDP per un totale di € 3.000. Inizio spedizione a dicembre, arrivo della merce a gennaio, al 31/12 la merce era in viaggio. La clausola DDP prevede il passaggio dei rischi franco destino, quindi al termine della spedizione.*

Dicembre: emessa fattura immediata in occasione della spedizione della merce per 3.000 non imponibile di cui all'articolo 8, D.P.R. n. 633/1972.

Crediti v/cliente	D	3.000	a	Risconti passivi	A	3.000
-------------------	---	-------	---	------------------	---	-------

Gennaio: Il ricavo di competenza verrà contabilizzato l'esercizio successivo quando da clausola contrattuale avviene il trasferimento dei rischi e benefici

Risconti passivi	D	3.000	a	Ricavi di vendita	A	3.000
------------------	---	-------	---	-------------------	---	-------

CASO C)

Fatturazione differita

Si ricorda che la fatturazione differita è ammessa solo per cessioni nazionali e intracomunitarie, mentre non è ammessa per le esportazioni.

- 1) *Gennaio: spedizione della merce a dicembre per 3.000, documentata da DDT, emessa fattura differita entro il 15 gennaio, l'Iva a debito deve entrare nella liquidazione Iva del mese di dicembre.*

Dicembre: è necessario contabilizzare la scrittura di assestamento per rilevare il ricavo di competenza e l'Iva a debito

Fatture da emettere	D	3.660		
			Iva a debito	A 660
			Ricavi di vendita	A 3.000

All'atto dell'emissione della fattura a gennaio si storna il conto fatture da emettere e l'Iva a debito già contabilizzata a dicembre:

Credito verso clienti	D	3.660		
Iva a debito	D	660	Iva a debito	A 660
			Fatture da emettere	A 3.660

PRESTAZIONE DI SERVIZI

CASO A)

Transazioni nazionali che hanno ad oggetto prestazione di servizi

Nelle transazioni nazionali che hanno per oggetto servizi, alla fine del periodo di imposta occorre rilevare per competenza quei ricavi per prestazioni di servizi ultimate ma non ancora fatturate in quanto la legge Iva consente di attendere l'incasso del corrispettivo per l'emissione della fattura.

- 1) *Dicembre: ultimazione della prestazione di servizi per un corrispettivo pari a € 3.000. È necessario contabilizzare la scrittura di assestamento per rilevare il ricavo di competenza.*

Fatture da emettere	D	3.000	a	Ricavi per servizi	A 3.000
---------------------	---	-------	---	--------------------	---------

CASO B)

Transazioni internazionali che hanno ad oggetto prestazione di servizi

Nei rapporti con l'estero è diverso il momento di emissione della fattura, infatti le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

- 1) *Dicembre: emessa fattura per acconto ricevuto 1.000 non soggetta Iva di cui all'articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972. Servizio ultimato a gennaio.*

Crediti v/cliente	D	1.000	a	Clienti c/anticipi	A 1.000
-------------------	---	-------	---	--------------------	---------

Gennaio: emessa fattura in occasione dell'ultimazione della prestazione per 3.000, detratto acconto di 1.000, saldo fattura 2.000 non soggetta IVA di cui all'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972

Crediti v/cliente	D	2.000	a	Ricavi per servizi	A 2.000
-------------------	---	-------	---	--------------------	---------

Contestualmente si giroconta a ricavo l'acconto contabilizzato l'anno precedente a Clienti c/anticipi

Clienti c/anticipi	D	1.000	a	Ricavi per servizi	A 1.000
--------------------	---	-------	---	--------------------	---------

- 2) *Dicembre: ultimazione della prestazione di servizi per un corrispettivo pari a € 3.000,00. E' necessario emettere fattura per 3.000 non soggetta Iva di cui all'articolo 7-ter D.P.R. n. 633/1972 e rilevare interamente il ricavo di competenza*

Crediti verso clienti	D	3.000	a	Ricavi per servizi	A	3.000
-----------------------	---	-------	---	--------------------	---	-------

La contabilizzazione delle operazioni in valuta estera

A cura della **Redazione**

Le operazioni in valuta estera sono effettuate dai soggetti che intrattengono rapporti commerciali e finanziari con aziende estere, aventi valuta diversa dall'Euro, generando crediti e debiti in una valuta. Approfondiamo in questa sede gli aspetti civilistici, fiscali e contabili di queste particolari operazioni.

STATO PATRIMONIALE

Nell'art. 2424 del codice civile "*Contenuto dello Stato Patrimoniale*", non è prevista alcuna voce specifica relativa alle attività o passività in valuta estera.

L'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis prevede che le attività e passività monetarie in valuta vadano iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le attività e passività in valuta non monetarie, invece devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

Un'operazione in valuta estera può determinare, quindi l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie

Secondo l'art. 2426, comma 2, c.c., per la definizione di attività e passività monetaria si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Gli **elementi monetari** sono attività e passività che devono essere incassate o pagate per i quali l'importo sia fisso o determinabile e che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili che nello specifico sono i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.

Per **elementi non monetari** si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili e cioè le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

Ricordiamo, inoltre, per dovere di trattazione che l'OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*" è il principio contabile deputato a disciplinare i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché per dovute le informazioni da presentare nella nota integrativa

CONTO ECONOMICO

L'articolo 2425 C.C. prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*".

Vanno indicati in questa voce:

- gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta incassate o pagate nell'esercizio;
- gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

L'articolo 2425-*bis*, comma 2 c.c. stabilisce che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio. Il regolamento finanziario è fatto diverso e successivo rispetto alla rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell'operazione. Nel caso di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario, costituisce un momento successivo.

L'aspetto finanziario dell'operazione assume rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo della valuta della negoziazione fino al momento del suo incasso o pagamento.

RISERVA NON DISPONIBILE DI PATRIMONIO NETTO

Ai fini della classificazione del risultato su cambi, per le partite attive e passive monetarie (viste in precedenza), il primo comma dell'articolo 2426, c.c. prevede che l'eventuale utile netto sia accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo; pertanto gli utili netti su cambi non realizzati sono iscritti nella voce "*Riserva utili su cambi*" delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio.

In sede di bilancio, se il saldo del conto Utili e perdite presunte è di segno positivo, gli amministratori dovranno tenerne conto nella destinazione dell'utile iscrivendo una riserva non distribuibile fino al momento del realizzo, che può essere utilizzata a copertura degli esercizi precedenti.

NOTA INTEGRATIVA

L'articolo 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare, per le poste oggetto della presente trattazione, in nota integrativa:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo e in particolare, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e le utilizzazioni,
- 6-*bis*) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio,
- 7-*bis*) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, la loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Nel fornire queste informazioni, la nota integrativa indica l'ammontare degli utili e delle perdite su cambi non realizzati, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento, quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Ricordiamo che l'articolo 2423, comma 4, c.c. prevede che non sia necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

TRATTAMENTO FISCALE – IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.57/E/2019 ha affrontato il tema del corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera, fornendo gli articoli del Tuir di riferimento per la corretta valutazione fiscale delle poste in valuta (art. 9 e art. 110) e nello specifico:

- l'art. 9, comma 2 che prevede che per la determinazione dei redditi e delle perdite, i corrispettivi, i proventi e le spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
- l'art.110, comma 2 che prevede che per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art.9;
- l'art.110, comma 3 dispone che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio;
- l'art.110, comma 9 precisa che il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Ai fini Irap, gli utili su cambi non sono tassabili e le perdite su cambi sono indeducibili, sia presunti che realizzati.

TABELLE RIASSUNTIVA PER DIVERSO TRATTAMENTO CIVILISTICO E FISCALE DELLE POSTE ATTIVE E PASSIVE

	TRATTAMENTO CIVILISTICO	TRATTAMENTO FISCALE
IMMOBILIZZAZIONI	Cambio storico	Cambio storico
PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	Cambio storico	Cambio storico
TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE	Cambio di fine esercizio	Cambio storico
POSTE ATTIVO CIRCOLANTE NON MONETARIE	Cambio storico	Cambio storico
LAVORI IN CORSO DI ORDINAZIONE	Cambio fine esercizio	Cambio storico
DISPONIBILITA' LIQUIDE	Cambio di fine esercizio	Cambio di fine esercizio
DEBITI	Cambio storico	Cambio storico

TRATTAMENTO CONTABILE

È consigliabile separare i conti relativi ai risultati definitivi da quelli riguardanti utile e perdite di valutazione di fine esercizio: *“utili e perdite su cambi presunti”* e *“utili e perdite su cambi realizzati o definitivi”*.

Per quanto riguarda le voci patrimoniali dei crediti e debiti è possibile utilizzare un conto transitorio nel quale riepilogare tutti gli adeguamenti al cambio di fine esercizio, oppure convertire al cambio di fine esercizio il singolo conto.

In sede di riapertura dei conti è possibile procedere al giroconto degli utili e delle perdite presunte, stornando le scritture rilevate durante la chiusura del precedente esercizio.

Il saldo tra utili e perdite presunte e realizzate viene riclassificato nella voce C17-*bis* del bilancio UE, e in nota

integrativa viene data la distinzione tra i risultanti presunti e quelli realizzati.

ESEMPI DI REGISTRAZIONI CONTABILI

Esempio di registrazione fattura per esportazione con pagamento in valuta (operazione iniziata e chiusa nel medesimo periodo d'imposta) - utile o perdita definitiva

Ipotizziamo che la Alfa SRL abbia emesso una fattura di vendita di merce pari a \$ 1.000, ad un cliente statunitense in data 31 marzo 2020. Il cambio del giorno di emissione della fattura è pari ad \$1 /€ 0,90. Quindi l'importo della fattura in Euro è pari a $\$1.000 / 0,90 = € 1.111,11$.

La scrittura contabile al 31 marzo 2020 è la seguente:

Cliente	a	merci c/vendite	€ 1.111,11
---------	---	-----------------	------------

Al momento del pagamento della fattura si possono verificare due situazioni:

- 1) il cambio del giorno di emissione della fattura è più basso di quello del giorno dell'incasso della fattura, ad esempio 0,95.

L'importo incassato è pari a $\$ 1.000 / 0,95 = € 1.052,63$.

La scrittura sarà la seguente:

Diversi	a	Cliente	€ 1.111,11
Banca c/c			€ 1.052,63
Perdite su cambi			€ 58,48

- 2) Il cambio del giorno di emissione della fattura è più alto di quello del giorno dell'incasso della fattura, ad esempio 0,80.

L'importo incassato è pari a $\$ 1.000 / 0,80 = € 1.250,00$.

La scrittura sarà la seguente:

Banca c/c	a	Diversi	€ 1.250,00
		Banca c/c	€ 1.111,11
		Utili su cambi	€ 138,89

Esempio di registrazione fattura per esportazione con pagamento in valuta (operazione iniziata e chiusa in periodo d'imposta diversi) - utile o perdita non definitiva

Ipotizziamo che la Alfa SRL abbia emesso una fattura di vendita di merce pari a \$ 1.000, ad un cliente statunitense in data 30 novembre 2020. Il cambio del giorno di emissione della fattura è pari ad \$1 /€ 0,90.

Cliente	a	merci c/vendite	€ 1.111,11
---------	---	-----------------	------------

Se alla data di chiusura dell'esercizio, la fattura non è ancora stata incassata, occorre fare il confronto tra il valore del credito al cambio di registrazione e quello al cambio a pronti alla data di chiusura.

Se il cambio al 31 dicembre 2020 fosse più basso, es. 0,98, il valore del credito sarebbe pari ad € 1.020,41, pertanto avrei una differenza negativa di € 90,70 (1.020,41-1111,11)

<u>Perdite su cambi presunti</u>	a	<u>Cliente</u>	€ 90,70
----------------------------------	---	----------------	---------

Nella dichiarazione dei redditi andrà rilevata una variazione in aumento di € 90,70, per perdite su crediti non definitive.

Andranno anche rilevate le imposte anticipate Ires: € 90,70 * 24% = € 21,77

<u>Crediti per imposte anticipate</u>	a	<u>imposte anticipate</u>	€ 21,77
---------------------------------------	---	---------------------------	---------

Se il cambio al 31 dicembre 2020 fosse più alto, es. 0,70, il valore del credito sarebbe pari ad € 1.428,58, pertanto avrei una differenza positiva di € 317,47 (1.428,58-1.111,11)

<u>Cliente</u>	a	<u>Utili su cambi presunti</u>	€ 317,47
----------------	---	--------------------------------	----------

Nella dichiarazione dei redditi andrà rilevata una variazione in diminuzione di € 317,47, per utili su crediti non definitivi.

Andranno anche rilevate le imposte differite Ires: € 317,47 * 24% = € 76,20.

<u>Imposte differite</u>	a	<u>Fondo imposte differite</u>	€ 76,20
--------------------------	---	--------------------------------	---------

In sede di bilancio, se il saldo del conto Utili e perdite presunte su cambi è positivo, gli amministratori dovranno tenerne conto nella destinazione dell'utile.

Dovranno provvedere ad iscrivere una riserva non distribuibile di importo pari al saldo del conto Utili e perdite presunte su cambi, oppure per l'importo disponibile.

ESEMPIO: Ipotizziamo che la Alfa SRL al 31 dicembre 2020 abbia un utile d'esercizio pari ad € 20.000 e il conto "utili su cambi" eccedenti le perdite al netto delle imposte anticipate e differite sia pari a € 2.000. La scrittura di destinazione dell'utile sarà la seguente:

<u>Utile d'esercizio</u>	a	<u>diversi</u>	€ 20.000
		Riserva legale	€ 1.000
		Riserva utili su cambi	€ 2.000
		Riserva straordinaria	€ 17.000

La contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria

A cura della **Redazione**

Il c.d. contratto di locazione finanziaria, comunemente denominato *leasing*, altro non è che un contratto di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio software) acquistati o fatti costruire dal locatore, su specifica indicazione del locatario, che ne assume la disponibilità (intesa come diritto di utilizzo) e tutti i rischi inerenti. Viene definito contratto “atipico” in quanto si tratta di un contratto non espressamente disciplinato dal codice civile e sul versante contabile, a differenza di quanto avviene negli las/ifrs con il nuovo IFRS 16, non vi è uno specifico principio contabile nazionale dedicato a tale tema. Nel presente contributo verrà analizzata la disciplina civilistica e contabile del contratto di leasing nella prospettiva del locatario, ossia del soggetto utilizzatore.

L'operazione in oggetto vede generalmente coinvolti tre differenti soggetti. Il soggetto concedente, anche definito come il locatore o *lessor*, ossia la società c.d. di leasing che acquista materialmente il bene scelto su richiesta dell'utilizzatore e ne conserva la proprietà fino al momento del suo eventuale riscatto. Il soggetto conduttore, anche noto come locatario o *lessee*, cioè colui che sceglie e poi utilizza il bene nell'ambito dell'attività d'impresa, di arti e professioni. Ed infine, ma secondariamente rispetto all'analisi che si andrà di seguito a condurre, vi è l'impresa costruttrice, cioè il fornitore del bene scelto dalla società di leasing.

Passando invece all'analisi del contratto in sé, il contratto di locazione finanziaria prevede la concessione del diritto di uso di un bene (asset) per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico definito come canone. Tale contratto può inoltre prevedere (ma non necessariamente) al termine l'opzione del c.d. diritto di riscatto, ossia la possibilità di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente determinato che potrà essere corrisposto successivamente al pagamento dell'ultimo canone pattuito.

Individuazione del contratto di locazione finanziaria

Il primo step che deve essere considerato consiste nell'individuazione degli elementi caratterizzanti un contratto di leasing finanziario. In particolare, si qualifica come locazione finanziaria quel contratto che trasferisce al locatore la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati.

Tale valutazione quindi deve essere fatta sulla base del contenuto sostanziale dell'operazione e non solo sulla sola forma contrattuale. Tra gli elementi che possono essere tenuti in considerazione, vi sono tra gli altri, la previsione del trasferimento della proprietà del bene al termine del contratto, oppure che il contratto abbia una

durata pari o superiore alla maggior parte della vita economica del bene oggetto dell'accordo, qualora anche la proprietà non venga trasferita.

Rappresentazione contabile

Sul frangente contabile, va considerato che vi sono due metodologie di contabilizzazione delle locazioni finanziarie: il metodo patrimoniale e il metodo finanziario. In Italia, attualmente, l'unico metodo concesso è il c.d. **metodo patrimoniale** che però fa prevalere una rappresentazione basata sulla forma giuridica rispetto a quella sostanziale. Questo limite è in parte compensato dal nostro legislatore con l'inserimento in nota integrativa dell'informativa richiesta ai sensi del punto 22 dell'articolo 2427 c.c.. In particolare, devono essere descritte le operazioni locazione finanziaria che comportano trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi è riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati scritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Di seguito sono illustrate le due differenti impostazioni.

Metodo patrimoniale

In base a questa impostazione, il locatario iscrive in bilancio esclusivamente a conto economico i canoni di competenza. Tale iscrizione prevede che il canone sia interamente inserito a costo, nonostante lo stesso canone sia costituito, al pari della rata di mutuo, dalla quota capitale e dalla quota interesse. Tale componente negativa di reddito deve essere iscritta alla voce B8 - Costi di godimento di beni di terzi di conto economico. Tale metodologia di rilevazione non prevede l'iscrizione del bene all'interno dell'attivo di stato patrimoniale fino a quando il locatario eventualmente non deciderà di avvalersi dell'opzione del riscatto.

Esempio 1. Contabilizzazione di leasing senza maxi-canone con il metodo patrimoniale

La ALFA S.r.l, società operante nel settore dei trasporti, non ha le risorse sufficienti per l'acquisizione di un nuovo aeromobile. Si affida pertanto ad una società di leasing che gli propone le seguenti condizioni.

Aereo XV34Z: valore di mercato Euro 7.000.000.

Il contratto prevede il pagamento di 40 canoni trimestrali (10 anni) posticipati pari ad euro 213.189,19 (quota interesse + quota capitale) + IVA con un tasso di interesse del 4%.

No.	Data del pagamento	Capitale alla data del pagamento	Quota Interessi	Quota Capitale	Debito Capitale residuo	Canone
					7.000.000,00	
1	01/04/2021	7.000.000,00	70.000,00	143.189,19	6.856.810,81	213.189,19
2	01/07/2021	6.856.810,81	68.568,11	144.621,08	6.712.189,74	213.189,19
3	01/10/2021	6.712.189,74	67.121,90	146.067,29	6.566.122,45	213.189,19
4	01/01/2022	6.566.122,45	65.661,22	147.527,96	6.418.594,49	213.189,19
5	01/04/2022	6.418.594,49	64.185,94	149.003,24	6.269.591,25	213.189,19
6	01/07/2022	6.269.591,25	62.695,91	150.493,27	6.119.097,97	213.189,19

....

Al termine la società potrà riscattare il bene pagando un valore di riscatto pari ad Euro 100.000.

Il leasing viene concesso in data 1° gennaio 2021.

Le rilevazioni contabili da effettuare per ogni singolo canone di leasing sono le seguenti:

Pagamento del primo canone:

Diversi	a	Debito verso Società di leasing	260.090,81
Canone di leasing (B.8. CE)			213.189,19
Iva a credito			46.901,62

In bilancio al 31 dicembre 2021 si avrà la seguente voce:

Conto Economico

...

B.8 Godimento beni di terzi (852.756,76)

Se, al termine dell'ultimo canone, la società dovesse decidere di riscattare il cespite, la rilevazione sarà la seguente:

Diversi	a	Debito verso Società di leasing	122.000,00
Altri beni (B.II.4)			100.000,00
Iva a credito			22.000,00

Tale valore sarà poi sottoposto ad ammortamento al pari di qualunque altra immobilizzazione materiale detenuta dalla società in base alla residua vita utile.

Relativamente al contratto in essere in nota integrativa, si dovrà riportare il valore attuale delle rate di canone non scadute. Tale attualizzazione è possibile determinando il saggio di interesse effettivo. L'Appendice A dell'OIC 12 precisa che per tasso di interesse effettivo si intende il tasso di attualizzazione che, all'inizio della locazione finanziaria, fa sì che il valore attuale complessivo dei pagamenti minimi della locazione (ed eventuale valore di riscatto) sia uguale alla somma del *fair value* del bene locato ed eventuali costi diretti del locatore. In altri termini, tale tasso di interesse è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione. Tali

oneri sono pari alla differenza tra le somme da corrispondere e il *fair value* del bene locato.

Nel nostro esempio, il tasso di interesse dichiarato coincide con il tasso effettivo, pertanto al 31 dicembre 2012 tale valore è pari a Euro 6.566.122,45. A completamento dell'informativa da riportare in nota, l'onere finanziario annuale ammonta ad Euro 271.351,23, mentre qualora il bene fosse stato iscritto tra le immobilizzazioni il suo valore sarebbe stato così determinato (ipotizzando una vita utile di 12 anni):

Costo storico	7.000.000,00
Ammortamento	583.333,33
Valore netto contabile	6.416.666,67

Nel caso in cui, situazione abbastanza frequente, sia previsto un maxi-canone iniziale, al pari dei canoni, tale parte dovrà essere iscritta nella voce B8 di conto economico e riscontrata per la parte non di competenza dell'esercizio.

Esempio 2. Contabilizzazione di leasing con maxi-canone con il metodo patrimoniale

La ALFA S.r.l, società operante nel settore dei trasporti, non dispone delle risorse sufficienti per l'acquisizione di un nuovo aeromobile. Si affida pertanto ad una società di leasing che gli propone le seguenti condizioni.

Aereo XV34Z: valore di mercato Euro 7.000.000.

Il contratto prevede il pagamento di un maxi-canone pari a Euro 1.000.000 e successivi 40 canoni trimestrali (10 anni) posticipati pari ad Euro 182.733,59 (quota interesse + quota capitale) + Iva con un tasso di interesse del 4%.

No.	Data del pagamento	Capitale alla data del pagamento	Quota Interessi	Quota Capitale	Debito Capitale residuo	Canone
	01/01/2021				7.000.000,00	1.000.000,00
1	01/04/2021	6.000.000,00	60.000,00	122.733,59	5.877.266,41	182.733,59
2	01/07/2021	5.877.266,41	58.772,66	123.960,92	5.753.305,49	182.733,59
3	01/10/2021	5.753.305,49	57.533,05	125.200,53	5.628.104,96	182.733,59
4	01/01/2022	5.628.104,96	56.281,05	126.452,54	5.501.652,42	182.733,59
5	01/04/2022	5.501.652,42	55.016,52	127.717,06	5.373.935,35	182.733,59
6	01/07/2022	5.373.935,35	53.739,35	128.994,23	5.244.941,12	182.733,59

Il leasing viene concesso in data 1° gennaio 2021.

La rilevazione contabile del maxi-canone durante l'esercizio sarà la seguente:

Diversi	a	Debito verso Società di leasing	1.220.000,00
Maxi-canone (B.8. CE)			1.000.000,00
Iva a credito			220.000,00

Al termine dell'esercizio tale valore dovrà essere riscontato nel seguente modo:

Risconto maxicanone

$$= \text{maxicanone} * \frac{(\text{durata del contratto} - \text{durata del periodo già maturato})}{\text{durata del contratto}}$$

$$= 1.000.000 * \frac{(3560 \text{ gg} - 365 \text{ gg})}{3.560 \text{ gg}} = 897.471,91$$

Se, al termine dell'ultimo canone, la società dovesse decidere di riscattare il cespite, la rilevazione sarà la seguente:

Risconto attivo	a	Maxi-canone (B.8. CE)	897.471,91
-----------------	---	-----------------------	------------

Metodo finanziario

Tale rappresentazione, non concessa dallo *standard setter* nazionale per i bilanci civilistici, ma solo per i bilanci IAS/IFRS, contabilmente permette di rappresentare la sostanza del contratto, e non si limita alla sua forma. L'operazione prevede quindi l'iscrizione dell'immobilizzazione al pari di un acquisto dell'immobilizzazione con contestuale iscrizione del debito finanziario, pertanto si provvederà all'iscrizione dell'asset nell'attivo (quale valore attuale dei canoni di pagamento al tasso effettivo del finanziamento) a fronte dell'iscrizione del debito tra le passività. Al termine dell'esercizio, il valore del bene che in questo caso è il diritto di utilizzo del bene sarà posto in ammortamento mentre il debito residuo andrà via via riducendosi con il pagamento della quota capitale contenuta nel canone. Il valore dell'ammortamento se non si prevede l'opzione di riscatto sarà determinato in base alla *duration* del contratto, altrimenti se l'impresa prevede al termine di esercitare tale opzione potrà utilizzare la vita utile del bene sottostante.

Esempio 3. Contabilizzazione di leasing con il metodo finanziario

La ALFA S.r.l, società operante nel settore dei trasporti, non ha le risorse sufficienti per l'acquisizione di un nuovo aeromobile. Si affida pertanto ad una società di leasing che gli propone le seguenti condizioni.

Aereo XV34Z: valore di mercato Euro 7.000.000.

Il contratto prevede il pagamento di 40 canoni trimestrali (10 anni) posticipati pari ad Euro 213.189,19 (quota interesse + quota capitale) + Iva con un tasso di interesse del 4%. Al termine non si prevede l'opzione di riscatto.

No.	Data del pagamento	Capitale alla data del pagamento	Quota Interessi	Quota Capitale	Debito Capitale residuo	Canone
					7.000.000,00	
1	01/04/2021	7.000.000,00	70.000,00	143.189,19	6.856.810,81	213.189,19
2	01/07/2021	6.856.810,81	68.568,11	144.621,08	6.712.189,74	213.189,19
3	01/10/2021	6.712.189,74	67.121,90	146.067,29	6.566.122,45	213.189,19
4	01/01/2022	6.566.122,45	65.661,22	147.527,96	6.418.594,49	213.189,19
5	01/04/2022	6.418.594,49	64.185,94	149.003,24	6.269.591,25	213.189,19
6	01/07/2022	6.269.591,25	62.695,91	150.493,27	6.119.097,97	213.189,19

Il leasing viene concesso in data 1° gennaio 2021.

Pagamento del primo canone:

Diritto d'uso RoU (B.I.7)	a	Debiti verso Società di leasing	7.000.000
---------------------------	---	---------------------------------	-----------

Le rilevazioni contabili da effettuare per ogni singolo canone di leasing sono poi le seguenti:

Risconto attivo	a	Maxi-canone (B.8. CE)	897.471,91
Debito verso Società di leasing			143.189,19
Interesse passivo			70.000,00
Iva a credito			46.901,62

...

Al termine dell'anno in sede di predisposizione del bilancio sarà necessario effettuare la seguente scrittura:

Ammortamento immobilizzazioni immateriali	a	Fondo ammortamento Diritto d'uso (RoU)	700.000
---	---	--	---------

In bilancio al 31 dicembre 2021 si avranno la seguente voce::

Stato Patrimoniale 31 dicembre 2021

Attivo		Passivo	
B.I.7 RoU	7.000.000	Debiti verso	
	(700.000)	Società di leasing	6.418.594,49
	6.300.000		

Conto Economico

...	
B.10.a Ammort. Imm. Immateriali	(700.000)
C.17 Interessi passivi	(70.000)

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 21 Dicembre 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it